

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **317/1999** (ECLI:IT:COST:1999:317)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **CONTRI**

Camera di Consiglio del **23/06/1999**; Decisione del **07/07/1999**

Deposito del **16/07/1999**; Pubblicazione in G. U. **21/07/1999**

Norme impugnate:

Massime: **24957**

Atti decisi:

N. 317

ORDINANZA 7-16 LUGLIO 1999

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 316 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1997 dal giudice di pace di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Carafa Maria Carmela e il comune di S. Marinella, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il giudice di pace di Civitavecchia, con

ordinanza emessa il 23 settembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 316 del codice di procedura civile;

che il rimettente censura genericamente l'istituto della domanda verbale, il quale, a suo avviso, potrebbe pregiudicare l'imparzialità del giudice, soprattutto nei casi in cui vi sia identità tra il giudice che riceve la domanda ed assiste la parte nella redazione di essa e quello che decide la causa;

che un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale deriverebbe, ad avviso del giudice a quo dalla circostanza che mentre la domanda verbale può proporsi per qualunque causa compresa nei limiti di valore della competenza del giudice di pace, la difesa personale delle parti è invece consentita, ex art. 82 cod. proc. civ., solo nelle cause il cui valore non eccede lire un milione;

che, in relazione alle cause di importo superiore a lire un milione, la parte non potrebbe proporre personalmente la domanda in forma verbale ma dovrebbe essere assistita da un difensore, sì che la parziale coincidenza dell'ambito di operatività delle indicate norme determinerebbe la illegittimità costituzionale prospettata dal rimettente.

Considerato che il rimettente ha ommesso di specificare quali siano i termini della fattispecie concreta sottoposta al suo esame;

che inoltre non risulta offerta alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio a quo;

che non sono stati nemmeno indicati i parametri costituzionali che si assumono lesi;

che l'assoluto difetto di motivazione relativo ai predetti elementi rende la questione manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 316 del codice di procedura civile, sollevata dal giudice di pace di Civitavecchia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.